



# Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

GIUNTA REGIONALE

Delibera n° **1617**

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA SEDUTA DEL 11 MAGGIO 2001.

## O G G E T T O

LR 8/2001 , ART 6 , COMMI 2 , 3 , 4 E 5 . RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN  
MATERIA DI TRAPIANTO E DONAZIONE .

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. dott. Roberto ANTONIONE    | - Presidente          |
| 2. sig. Paolo CIANI           | - Vice Presidente     |
| 3. dott. Aldo ARIIS           | - Assessore effettivo |
| 4. sig. Sergio DRESSI         | - Assessore effettivo |
| 5. dott. Giorgio POZZO        | - Assessore effettivo |
| 6. dott. Ettore ROMOLI        | - Assessore effettivo |
| 7. avv. Valter SANTAROSSA     | - Assessore effettivo |
| 8. dott. Renzo TONDO          | - Assessore effettivo |
| 9. sig. Giorgio VENIER ROMANO | - Assessore effettivo |
| 10. sig. Maurizio SALVADOR    | - Assessore supplente |
| 11. avv. Franco FRANZUTTI     | - Assessore supplente |
- dott. Giovanni BELLAROSA - Segretario generale

PRESENTI	ASSENTI
PRESENTE	
	ASSENTE
PRESENTE	
PRES.VOT.	
PRESENTE	

In ordine all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto appresso:



## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 recante "Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali";

VISTO, in particolare, l' art. 6 che detta disposizioni in materia di donazione e trapianto di organi e di midollo osseo e, specificatamente:

- ◆ il comma 2 che prevede il rimborso delle spese di trasporto, viaggio e soggiorno per i soggetti che subiscono un trapianto di organo e tessuto ,
- ◆ il comma 3 che prevede il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno di un accompagnatore a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni sanitarie di cui al comma 2,
- ◆ il comma 4 che prevede il rimborso delle spese di trasporto, viaggio e soggiorno per i donatori viventi,
- ◆ il comma 5 che prevede l' erogazione di un contributo per le spese funerarie e di trasporto del feretro dei donatori deceduti,
- ◆ il comma 6 che stabilisce che la misura dei rimborsi e del contributo nonché le modalità per usufruire dei medesimi sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all' adempimento di cui al predetto comma 6;

Su proposta dell' Assessore regionale alla Sanità e alle Politiche Sociali  
all' **unanimità**

### DELIBERA

- ◆ Di stabilire, in applicazione di quanto disposto dall' art. 6 – comma 6- della L.R. 9 marzo 2001, n. 8, la misura dei rimborsi previsti dai commi 2,3,4 e 5 del medesimo art. 6 nonché le modalità per la loro fruizione, quali risultano dall' allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
- ◆ Di precisare che, in conformità del disposto di cui all' art. 6 – comma 7- della L.R. 9 marzo 2001, n. 8, quanto stabilito con il presente provvedimento trova applicazione dall' 1 gennaio 2001.

IL SEGRETARIO  
F.to Bellarosa

IL PRESIDENTE  
F.to Antonione

MISURA DEI RIMBORSI E DEI CONTRIBUTI PREVISTI dalla L.R.  
9 marzo 2001, n.8, -art. 6 – commi 2,3,4, e 5 E MODALITA' PER LA  
LORO FRUIZIONE.

1. MISURA DEI RIMBORSI CONNESSI ALLE SPESE PER  
LE PRESTAZIONI DI CUI AL COMMA 2 E AL COMMA 4.

◆ *Trasporto e viaggio*

Le spese di viaggio (biglietti ferroviari ecc.) sono rimborsate integralmente.

In caso di utilizzazione di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell' assistito e quella dove è ubicata la struttura sanitaria.

◆ *Soggiorno*

Le spese di soggiorno sostenute presso la località sede della struttura sanitaria dove vengono effettuati gli esami preliminari e la tipizzazione tissutale, il trapianto e/o l' espianto e i controlli successivi, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti della locale tariffa alberghiera per la categoria a tre stelle o equivalente e comunque entro un importo non superiore a lire 200 mila giornaliere.

Le spese per i pasti sono rimborsate entro un importo non superiore a lire 100 mila giornaliere.

2. MISURA DEI RIMBORSI CONNESSI ALLE SPESE PER  
L' ACCOMPAGNATORE DI CUI AL COMMA 3.

◆ *Trasporto e viaggio*

Le spese di viaggio (biglietti ferroviari ecc.) sono rimborsate integralmente.

In caso di utilizzazione di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell' assistito e quella dove è ubicata la struttura sanitaria. E' previsto l' utilizzo di una sola autovettura da parte del paziente e dell' accompagnatore.

◆ *Soggiorno*

Le spese di soggiorno sostenute presso la località sede della struttura sanitaria dove vengono effettuati gli esami preliminari e la tipizzazione tissutale, il trapianto e i controlli successivi, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti della locale tariffa alberghiera per la categoria a tre stelle o equivalente e comunque entro un importo non superiore a lire 200 mila giornaliere.

Le spese per i pasti sono rimborsate entro un importo non superiore a lire 100 mila giornaliere.

3. MISURA DEI CONTRIBUTI CONNESSI ALLE SPESE FUNERARIE DI CUI AL COMMA 5.

- ◆ Il contributo per le spese funerarie e di trasporto dei feretri dei donatori deceduti presso strutture sanitarie regionali o extraregionali è fissato in misura corrispondente alle spese sostenute e documentate, e comunque fino ad un massimo di 6.000.000.

4. MODALITA' E TERMINI PER LA FRUIZIONE DEI RIMBORSI E DEI CONTRIBUTI.

- ◆ I rimborsi di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono corrisposti dalla Azienda per i Servizi sanitari di residenza del soggetto che ha subito il trapianto, su istanza del medesimo, ovvero del donatore vivente ovvero dell' accompagnatore, corredata dalla documentazione - in originale - dimostrativa delle spese sostenute per i viaggi e per i soggiorni, e, per quanto attiene all' accompagnatore, anche dalla certificazione medica, rilasciata dalla struttura dove viene effettuato il trapianto, attestante necessità dell' accompagnamento.
- ◆ I contributi di cui al precedente punto 3 sono corrisposti dalla Azienda per i servizi sanitari di residenza del donatore deceduto, su istanza degli eredi legittimi del medesimo, corredata dalla documentazione - in originale - dimostrativa delle spese sostenute.
- ◆ I rimborsi e i contributi di cui sopra debbono essere corrisposti entro trenta giorni dalla data di presentazione dell' istanza e della relativa documentazione.

IL SEGRETARIO  
F.to Bellarosa

IL PRESIDENTE  
F.to Antonione

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
SEGRETARIA GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA GIUNTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIATA A

TRIESTE ADDI, 16 MAG. 2001



OCCUPA N. *quattro* PAGINE.

IL CONSIGLIERE  
(dott.ssa Ester Brattovich)

*Ester Brattovich*